

ORGANISMI ISTITUZIONALI CON SCADENZA A FINE LEGISLATURA

COMMISSIONE PER LE POLITICHE TERRITORIALI

E' prevista dall'articolo 2 della Legge 14 dicembre 2017 n.140.

La Commissione per le Politiche Territoriali è composta come segue:

- a. il Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente che la presiede;
- b. sette membri scelti in forma proporzionale tra i Gruppi Consiliari presenti nel Consiglio Grande e Generale;
- c. il Capitano di Castello avente competenza territoriale. Qualora l'intervento urbanistico comprenda il territorio di più Castelli, possono partecipare alla seduta della Commissione tutti i Capitani di Castello competenti. Il Capitano di Castello riferisce il parere di competenza espresso preventivamente dalla Giunta di Castello. Nel caso in cui il Capitano di Castello versi nell'incompatibilità di cui al successivo quarto comma, la Giunta di Castello competente provvede a nominare un sostituto.

I membri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) hanno facoltà di farsi assistere alle sedute da esperti, uno per ogni Gruppo Consiliare rappresentato in Commissione.

Non possono essere membri della Commissione per le Politiche Territoriali coloro che esercitano la professione di Architetto, Ingegnere, Geologo, Geometra, Perito Edile sia come liberi professionisti che come lavoratori subordinati alle dipendenze di privati nonché coloro che prestano la propria attività in settori rientranti nell'ambito operativo della Commissione per le Politiche Territoriali (articolo 2, comma 4).

Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, possono partecipare alle sedute della Commissione, su invito del Presidente ma senza diritto di voto, i seguenti soggetti:

- a) i Dirigenti degli Uffici Pubblici;
- b) il Presidente della Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità e d'Arte (in seguito CCM).

Partecipa altresì ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, un rappresentante degli Ordini e Collegi Professionali operanti nel settore dell'urbanistica. Il soggetto indicato dagli Ordini e Collegi Professionali, quale rappresentante in seno alla Commissione, è sostituito ogni anno e non può essere nuovamente nominato prima che sia decorso un periodo di due anni dall'ultimo incarico.

La Commissione resta in carica sino **al termine della legislatura** e rimane, comunque, in funzione con poteri di ordinaria amministrazione sino al momento in cui non venga rinnovata.